

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 997

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori COVIELLO, DI NUBILA, PINTO, D'AMELIO
e DONATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1993

**Immissione in ruolo del personale salariato che presta servizio
a tempo determinato presso la facoltà di scienze agrarie**

ONOREVOLI SENATORI. - Le facoltà di scienze agrarie hanno bisogno per il proprio potere sperimentale di personale salariato che accudisca alle operazioni colturali e zootecniche occorrenti, senza soluzione di continuità, in tutto l'arco dell'anno.

L'attività di questo personale è pertanto assolutamente necessaria per l'applicazione delle tecniche colturali che necessitano per assicurare la produttività all'azienda agraria; ma la loro opera è anche e soprattutto necessaria perchè di ausilio al corretto svolgersi della ricerca di campo.

Da qui il bisogno di disporre di personale salariato qualitativamente idoneo e quantitativamente sufficiente.

Presentemente, per andare incontro alle loro indilazionabili esigenze, alle facoltà di scienze agrarie è concessa, anno per anno, l'assunzione di personale operaio straordinario per lavori stagionali, autorizzazione che ha il difetto, oltre alla deficienza numerica, di non consentire di disporre per tutto l'anno di tali maestranze. E, difatti, la concessione dispone tassativamente che l'operaio agricolo assunto non può supera-

re i 179 giorni lavorativi di prestazioni annuali.

Ciò costituisce una grave remora per il normale svolgersi dell'attività nelle aziende agrarie, nelle quali le prescritte operazioni colturali e di stalla si compiono senza interruzione in tutto l'anno solare.

L'unico modo per soddisfare l'esigenza di assicurare alle aziende delle facoltà di scienze agrarie il necessario adempimento di tutti i lavori, compresi quelli sperimentali, è di dotarle stabilmente di personale operaio a carico dello Stato, nella misura massima non eccedente, per ciascuna di esse, il numero di persone attualmente assunte a tempo determinato, in base alle leggi n. 230 del 1962 e n. 38 del 1980.

L'inquadramento nelle categorie di impiego statale riguarderà soltanto coloro che hanno prestato la loro opera nei termini prescritti dalla legge.

Le esigenze prospettate nel presente disegno di legge sono già state ritenute valide e recepite da due leggi precedenti che, in tempi diversi, hanno consentito l'immissione in ruolo del personale predetto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale delle facoltà di scienze agrarie e forestali delle università degli studi assunto a tempo determinato ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 230, e 27 febbraio 1980, n. 38, e comunque da esse retribuito, che anteriormente alla data del 1° settembre 1986, per due anni consecutivi, abbia prestato servizio complessivamente per almeno 180 giorni, è inquadrato nei ruoli dello Stato.

2. L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale predetto abbia effettivamente esercitato le proprie mansioni, con la osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione nei corrispondenti ruoli, e qualora non abbia superato il cinquantesimo anno di età.

3. Gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda da inviare alle università presso cui prestano servizio entro il termine perentorio di sessanta giorni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi e 800 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.